

## B Regolamento di deposito.

### 1. Disposizioni generali.

#### 1.1 Scopo e ambito di applicazione.

Il Regolamento di deposito trova applicazione per la custodia e l'amministrazione di titoli, effetti contabili, valori e oggetti (indicati di seguito come «valori in deposito» ove non specificati singolarmente) da parte della BCG.

Esso si applica in aggiunta alle Condizioni generali (CG) e in via sussidiaria alle eventuali condizioni contrattuali particolari.

#### 1.2 Accettazione e accredito di valori in deposito.

In particolare la BCG provvede a:

- a) prendere in consegna titoli e diritti valori di cui è stata differita la cartolarizzazione, per la custodia e la contabilizzazione di norma in deposito aperto;
- b) accreditare effetti contabili al deposito aperto;
- c) prendere in consegna metalli preziosi, per la custodia di norma in deposito aperto;

- d) prendere in consegna investimenti sul mercato monetario e dei capitali non aventi forma di titoli e che non sono effetti contabili, per la contabilizzazione e l'amministrazione in deposito aperto;
- e) prendere in consegna documenti probatori, per la custodia di norma in deposito aperto;
- f) prendere in consegna oggetti di valore e altri beni idonei alla custodia di norma in deposito chiuso.

La BCG può rifiutare l'accettazione di valori in deposito e l'accredito di effetti contabili senza dover fornire motivazioni e chiedere in qualsiasi momento la restituzione immediata dei valori in deposito acquisiti. Questo vale soprattutto se il cliente non adempie le restrizioni d'investimento a esso applicabili.

La BCG si riserva il diritto di accreditare i valori di deposito solo dopo il loro ricevimento in deposito.

Se i valori in deposito non sono conformi alla usuale qualità o se presentano altri vizi, il cliente risponde nei confronti della BCG per i danni derivanti.

La BCG è legittimata a verificare i valori apportati dal cliente o da terzi in ordine alla loro autenticità e alla pendenza di eventuali richieste di blocco, senza peraltro assumerne la responsabilità. Tale verifica avviene sulla base della documentazione e delle informazioni a disposizione della BCG. I valori in deposito esteri, ad eccezione degli effetti contabili, vengono trasmessi all'ente di custodia per la verifica. In tal caso la BCG esegue gli ordini di vendita e di consegna e compie atti amministrativi solo ad avvenuta verifica ed eventuale ritrasferimento. La BCG si fa carico dei danni conseguenti a ritardi o alla mancata esecuzione degli atti o degli ordini, nella misura in cui abbia violato l'obbligo di diligenza ordinaria.

In caso di custodia di effetti contabili all'estero, la BCG accredita al cliente i diritti ricevuti dalla sede di custodia estera. La BCG non è tenuta a verificare se gli effetti custoditi all'estero soddisfano i requisiti della legislazione svizzera, al fine di qualificare gli accrediti di tali effetti come effetti contabili.

### 1.3 Obbligo di diligenza.

La BCG custodisce e amministra i valori in deposito con la diligenza ordinaria.

### 1.4 Conversione e consegna.

Il cliente può vantare diritti concernenti l'emissione di titoli di pari valore e tipologia per i valori in deposito accreditati al proprio deposito esclusivamente nei confronti dell'emittente, a condizione che ciò sia previsto dalle condizioni di emissione o dagli statuti societari.

Il cliente può richiedere in qualsiasi momento la consegna o la messa a disposizione dei valori in deposito e la consegna dei titoli di pari specie e tipologia, in conformità agli effetti contabili accreditati al suo deposito, a condizione che:

- a) siano depositati presso la BCG o una sede di custodia terza oppure che
- b) il cliente abbia il diritto all'emissione di titoli.

A tale proposito devono essere rispettati gli usuali termini di consegna. Sono fatti salvi i termini di preavviso, le disposizioni legali vincolanti, i diritti di pegno e di garanzia di terzi nonché i diritti di pegno, garanzia, ritenzione o altri diritti di ritenzione della BCG.

### **1.5 Assicurazione di trasporto.**

La spedizione dei valori in deposito avviene per conto, a spese e a rischio del cliente. In assenza di specifiche istruzioni, la BCG decide a sua discrezione in ordine alla stipulazione di un'assicurazione e alla relativa dichiarazione di valore.

### **1.6 Obblighi di notifica e limitazioni alle operazioni con valori in deposito.**

Il cliente è tenuto ad adempiere autonomamente eventuali obblighi di notifica e denuncia nonché ulteriori obblighi (ad es. divulgazione di partecipazioni, presentazione di un'offerta di acquisizione) nei confronti di società, borse, autorità o altri partecipanti al mercato, se acquista, detiene, cede valori in deposito o perfeziona altri negozi giuridici contestualmente a valori in deposito. Fanno fede il diritto svizzero ed estero applicabili.

La BCG è autorizzata a non eseguire, interamente o parzialmente, attività amministrative e altre operazioni relative ai valori in deposito, se esse possono comportare obblighi di notifica e denuncia da parte della BCG.

È esclusiva responsabilità del cliente rispettare eventuali limitazioni vigenti ai sensi del diritto svizzero ed estero applicabili, adempiere disposizioni o procurarsi le autorizzazioni necessarie se intende effettuare o disporre operazioni con valori in deposito.

L'assunzione di informazioni contestualmente a tali obblighi di notifica e denuncia nonché a limitazioni ecc. pertiene al cliente.

### **1.7 Intervento in proprio.**

Per le operazioni di borsa, la BCG può intervenire in proprio.

### **1.8 Diritto di voto dei titoli in deposito.**

La BCG non esercita il diritto di voto sul deposito in rappresentanza del cliente.

### 1.9. Spese, oneri e imposte.

Le commissioni dovute alla BCG per la custodia e l'amministrazione dei valori in deposito si calcolano in base ai tariffari in vigore. Essi sono pubblicati all'indirizzo [gkb.ch/avvertenzelegali](http://gkb.ch/avvertenzelegali) e si possono richiedere in formato cartaceo presso la BCG. La BCG si riserva di adeguare in qualsiasi momento le proprie commissioni, in particolare in caso di mutate condizioni di mercato o per altre ragioni oggettive e/o di introdurre nuove commissioni.

Tali variazioni sono comunicate al cliente per iscritto o in altri modi opportuni. Esse si intendono accettate se il cliente non disdice il prodotto e/o servizio in questione entro 30 giorni dalla comunicazione. Sono fatti salvi i termini di disdetta o ritiro di cui alle condizioni o convenzioni particolari.

La BCG può riaddebitare al cliente le spese e gli oneri straordinari a essa addebitati (consegna di metalli preziosi e titoli, trasferimenti di deposito, chiarimenti, accertamenti concernenti effetti contabili ecc.).

La BCG può inoltre addebitare spese, imposte e altri oneri.

### 1.10 Compensi di distribuzione e altre prestazioni quantificabili in denaro.

Il cliente comprende e accetta che la BCG percepisca compensi da terzi (società terze o appartenenti al gruppo della BCG) a fronte della distribuzione di prodotti d'investimento, segnatamente di fondi d'investimento e prodotti strutturati. Di seguito i prodotti di investimento vengono denominati semplicemente «prodotti» e i compensi corrisposti alla BCG da parte di terzi «compensi di terzi».

L'entità dei compensi di terzi varia a seconda del prodotto e del relativo offerente. Di norma i compensi di terzi si calcolano in base al volume d'investimento detenuto dalla BCG per tutti i clienti di un prodotto e corrispondono generalmente a una quota percentuale delle commissioni di gestione addebitate periodicamente al prodotto in questione. In aggiunta o in alternativa, i compensi di terzi possono essere versati sotto forma di sconto sul prezzo di emissione (sconto percentuale) o di pagamento una tantum di un importo corrispondente a una quota percentuale del prezzo di emissione. Il foglio informativo «Compensi di distribuzione e altre prestazioni quantificabili in denaro per l'attività di investimento» (di seguito «Foglio informativo»), pubblicato anche in Internet ([gkb.ch/avvertenzelegali](http://gkb.ch/avvertenzelegali)),

riporta maggiori dettagli riguardo all'entità dei compensi di terzi, in particolare espressi come fascia percentuale di una determinata categoria di prodotti e, ove applicabile, come fascia percentuale del patrimonio amministrato del cliente. Il cliente comprende e accetta che la BCG abbia la facoltà di modificare il foglio informativo in qualsiasi momento, dandone opportuna informazione al cliente.

Su richiesta la BCG fornisce al cliente informazioni più dettagliate sull'entità esatta dei compensi di terzi che lo riguardano, a condizione che l'attribuzione delle stesse alla sua relazione cliente comporti una spesa ragionevole.

Il cliente comprende e accetta che i compensi di terzi possano generare potenziali conflitti di interesse, in quanto possono costituire un incentivo a scegliere o raccomandare prodotti di investimento per i quali la BCG percepisce compensi di terzi (ad esempio fondi di investimento o prodotti strutturati anziché azioni od obbligazioni) oppure percepisce compensi di terzi superiori (ad esempio prodotti di determinati offerenti o categorie di prodotti soggette a compensi di terzi più elevati). La BCG garantisce comunque la tutela degli interessi del cliente qualora dai suddetti compensi di terzi scaturissero conflitti di interesse.

**Il cliente accetta esplicitamente che la BCG riscuota e trattenga compensi di terzi. Nel caso in cui, in conformità a un contratto stipulato con il cliente, si debbano trasferire compensi di terzi a quest'ultimo, lo stesso rinuncia all'eventuale diritto al trasferimento, di cui all'art. 400 cpv. 1 Codice delle obbligazioni svizzero, nonché a eventuali ulteriori diritti di trasferimento concernenti i compensi di terzi. Tale rinuncia resta in vigore senza alcuna variazione anche in caso di modifica del foglio informativo.**

#### **1.11 Conflitti di interesse nell'impiego di prodotti di investimento propri.**

L'utilizzo di prodotti di investimento propri, come fondi e prodotti strutturati, può creare presso la BCG un conflitto di interessi nella selezione del prodotto rispetto a prodotti terzi. Nel caso dei prodotti propri tale circostanza può verificarsi per il fatto che la BCG, nella fattispecie, oltre alla distribuzione provvede anche ad altre funzioni (ad es. asset management, negoziazione, funzione di banca depositaria) per le quali percepisce un'indennità.

### 1.12 Estratti.

Con cadenza annuale la BCG allestisce per il cliente un estratto della sua consistenza in deposito. Su espressa richiesta del cliente l'invio degli estratti può essere effettuato anche più volte all'anno. La valutazione del contenuto del deposito si basa su corsi e rispettivi valori tratti dalle consuete fonti d'informazione in ambito bancario. I valori riportati hanno valenza esclusivamente indicativa e non sono vincolanti per la BCG.

L'estratto funge anche da certificato che attesta, ai sensi dell'art. 16 della Legge federale sui titoli contabili, gli effetti contabili accreditati sul conto degli effetti. Se il cliente non contesta l'estratto immediatamente dopo la ricezione, e tuttavia al massimo entro 30 giorni dalla data di spedizione, esso si intende approvato.

### 1.13 Modifiche al Regolamento di deposito.

La BCG può modificare il presente regolamento in qualsiasi momento. Tali modifiche sono comunicate in forma adeguata e, in mancanza di contraria comunicazione scritta del cliente, si intendono approvate entro il termine di un mese a decorrere dalla data di comunicazione della modifica.

In caso di opposizione il cliente può disdire la relazione di affari con effetto immediato. Sono fatti salvi i termini di disdetta o ritiro di cui alle condizioni o convenzioni particolari.

La versione rispettivamente vigente del Regolamento di deposito si può consultare in Internet ([gkb.ch/avvertenzelegali](http://gkb.ch/avvertenzelegali)).

## 2. Disposizioni speciali per i depositi aperti.

### 2.1 Custodia.

#### 2.1.1 Custodia collettiva e presso terzi.

La BCG è autorizzata a custodire per tipologia a proprio nome ma per conto e a rischio del cliente i valori in deposito in Svizzera o all'estero, a farli custodire da terzi di sua scelta o a custodirli presso una centrale di deposito collettiva e a tenere in conti collettivi consistenze proprie e di terzi di effetti contabili. Sono fatti salvi i valori in deposito che per loro natura o per altri motivi devono essere custoditi separatamente.

In caso di custodia presso terzi, la BCG risponde solo della dovuta diligenza nella scelta e nell'istruzione della sede di custodia terza, ma non se il cliente ha richiesto il deposito presso una sede di custodia non raccomandata dalla BCG.

In relazione ai depositi collettivi, ai certificati globali e ai diritti valori in Svizzera, il cliente è comproprietario della rispettiva consistenza del deposito collettivo in proporzione ai valori contabilizzati nel suo deposito, ovvero ha diritto al numero corrispondente di effetti contabili.

Qualora i valori in deposito custoditi siano sorteggiati per tipologia, la BCG ripartisce i valori sorteggiati tra i clienti, fermo restando che nel sorteggio successivo si rende necessario un metodo che garantisca a tutti gli aventi diritto pari opportunità di considerazione, come nel primo sorteggio. Circa la consegna di titoli provenienti da un deposito collettivo non sussiste alcun diritto all'assegnazione di determinati numeri o tagli né, per quanto riguarda lingotti o monete, all'assegnazione di determinate annate o coniazioni.

### **2.1.2 Custodia all'estero.**

Di norma i valori in deposito trattati esclusivamente o prevalentemente all'estero vengono a loro volta custoditi all'estero ed eventualmente ivi trasferiti per conto e a rischio del cliente. Tali valori in deposito sono soggetti alle leggi e alle usanze del luogo di custodia.

Se la restituzione dei valori in deposito custoditi all'estero o il trasferimento dei proventi della vendita vengono resi impossibili o difficili dalla legislazione estera o da accadimenti politici straordinari, la BCG è tenuta soltanto a procurare al cliente, presso il luogo di custodia estero, la documentazione che conferisce il diritto alla restituzione o corresponsione proporzionale dell'avere, posto che tale diritto sussista e sia trasmissibile.

### **2.1.3 Iscrizione.**

I valori in deposito nominativi possono essere iscritti nel registro determinante (ad es. registro delle azioni) a nome del cliente, a condizione che sussista la rispettiva autorizzazione.

La BCG può tuttavia far iscrivere i valori in deposito anche a nome proprio o di terzi, ma sempre per conto e a rischio del cliente.

## 2.2 Diritti valori.

La BCG è autorizzata a

- a) far convertire i titoli esistenti in diritti valori;
- b) provvedere alle attività amministrative necessarie fintanto che l'amministrazione resta presso la BCG;
- c) impartire all'emittente le istruzioni richieste e procurarsi presso quest'ultimo le informazioni necessarie;
- d) richiedere all'emittente la produzione e la consegna dei titoli.

Per il resto sono fatte salve le disposizioni della Legge federale sui titoli contabili.

## 2.3 Amministrazione.

### 2.3.1 Attività amministrative in assenza di ordini specifici.

Senza che il cliente debba conferire particolari ordini o istruzioni, la BCG provvede a:

- a) incasso o realizzo di interessi in scadenza, dividendi o rimborsi di capitale oppure di altre forme di distribuzione;
- b) vigilanza su sorteggi, disdette, diritti di opzione, ammortamenti di valori in deposito ecc., sulla base dei mezzi di informazione di cui dispone;
- c) ritiro di nuovi fogli cedole.

Con riferimento ad azioni nominative senza cedole, le attività amministrative sono espletate soltanto se l'indirizzo di recapito per dividendi o diritti di opzione è presso la BCG.



### 2.3.2 Attività amministrative in presenza di ordini specifici.

Su espresso e tempestivo ordine conferito dal cliente o dietro specifica istruzione del cliente, la BCG provvede a:

- a) compravendita di titoli ed effetti contabili nazionali ed esteri alle condizioni vigenti per le transazioni in valori mobiliari;
- b) compravendita o esercizio di diritti di opzione in deroga alle modalità proposte dalla BCG;
- c) esercizio dei diritti di conversione e di opzione;
- d) accettazione o rifiuto di offerte pubbliche di acquisto;
- e) intermediazione di pagamenti su titoli non interamente liberati.

Qualora le istruzioni del cliente non pervengano nei tempi stabiliti, la BCG è autorizzata, ma non tenuta, ad agire a propria discrezione. Il conferimento dell'istruzione non deve avvenire in una forma particolare, salvo diversamente concordato. La BCG può subordinare l'esecuzione dell'istruzione

all'attestazione della legittimazione della persona che la dispone, alla debita copertura e all'osservanza delle disposizioni di diritto pubblico.

Il cliente può revocare le proprie istruzioni riguardanti effetti contabili solo fino all'addebito degli stessi in deposito. Inoltre le istruzioni concernenti gli effetti contabili decadono con il decesso o l'incapacità civile del cliente, nonché con l'apertura di fallimento nei confronti del cliente.

È esclusiva responsabilità del cliente valutare nel complesso le conseguenze fiscali di determinati valori in deposito nonché le relative ripercussioni sulla propria situazione fiscale o avvalersi del parere di uno specialista del ramo fiscale.

### 2.3.3 Tutela dei diritti legati ai valori in deposito.

Salvo accordo contrattuale contrario, spetta al cliente adottare tutti i provvedimenti necessari alla tutela dei diritti legati ai valori in deposito. Ciò vale ad esempio per azioni di classe, istruzioni inerenti l'esecuzione di conversioni, istruzioni speciali per spin-off imminenti ecc.

In caso di liquidazione di un ente di subcustodia, la BCG è responsabile esclusivamente dell'insinuazione della rivendicazione e fornisce al cliente i documenti che gli occorrono per comprovare il suo diritto.

La BCG declina qualsiasi responsabilità in ordine al rispetto delle restrizioni relative al mercato dei capitali che scaturiscono dalle legislazioni estere. Il cliente è tenuto a informarsi sulle disposizioni legislative vigenti in merito e a rispettarle.

### **3. Disposizioni speciali per i depositi chiusi.**

#### **3.1 Contenuto.**

I depositi chiusi non possono contenere oggetti infiammabili o altrimenti pericolosi, fragili o comunque non idonei alla custodia in un edificio bancario. Il cliente risponde per qualsiasi danno derivante dall'inosservanza della presente disposizione.

#### **3.2 Diritto di verifica.**

Al momento della presentazione dell'involucro, la BCG è autorizzata a richiedere al cliente prove circa la natura degli oggetti depositati oppure a controllare a titolo probatorio il contenuto del deposito chiuso.

#### **3.3 Responsabilità.**

La BCG risponde soltanto nel caso in cui non abbia adottato la diligenza ordinaria. La responsabilità della BCG resta in ogni caso limitata al danno comprovato, tuttavia non superiore al valore dichiarato.

Al momento del ritiro di quanto contenuto nel deposito chiuso, il cliente è tenuto a contestare immediatamente eventuali danneggiamenti alla confezione. Il rilascio della ricevuta di restituzione da parte del cliente esonera definitivamente la BCG da qualsiasi responsabilità.

#### **3.4 Assicurazione.**

L'assicurazione degli oggetti depositati è di esclusiva competenza del cliente.